

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI, ROSINI, SANTUZ, SOBRERO, MAROLI FIORENZO, RUSSO FERDINANDO, MALVESTIO, PORCELLANA, LICHERI

Presentata il 29 settembre 1978

Iscrizione del personale dipendente dai consorzi fra gli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Associazione nazionale fra gli Istituti autonomi e consorzi case popolari alla Cassa pensioni dipendenti enti locali facente parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge era già stata presentata dal senatore Alessandrini al Senato ed assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente con pareri delle Commissioni VI, VIII e XI.

Di queste, la Commissione finanze e tesoro, nel febbraio 1974, aveva già concesso parere favorevole.

La legge 11 aprile 1955, n. 379, recante miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, all'articolo 39 dava tra l'altro facoltà agli enti morali, parastatali e di diritto pubblico di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai

dipendenti degli enti locali, stabilendo le modalità d'iscrizione.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, le norme di cui sopra continuano a trovare applicazione nei confronti del personale appartenente a taluni enti, tra cui gli Istituti autonomi per le case popolari.

Ciò premesso è da rilevare che gli Istituti autonomi case popolari si avvalgono per l'espletamento dei fini istituzionali loro attribuiti di un duplice livello organizzativo: consorzi regionali, resi obbligatori dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, Associazione nazionale (ANIACAP), che riunisce tanto gli IACP quanto i con-

sorzi assumendo i connotati di organizzazione centrale a livello nazionale con compiti di rappresentanza nei confronti degli organi dello Stato, oltre che di promozione, di studio e di indirizzo.

Il personale degli enti suddetti, in massima parte proveniente dai ruoli degli IACP ed al quale si applicano i contratti di lavoro degli istituti stessi, non può, in mancanza di una espressa previsione legislativa, accedere all'iscrizione alla CPDEL,

con la conseguenza, tra l'altro, che chi vi fosse già iscritto, quale ex dipendente di IACP, non può permanervi.

Pertanto occorre provvedere alla tutela previdenziale del personale dei nuovi enti in questione, mediante l'approvazione di apposite norme che, in analogia e con riferimento alle leggi sopraindicate, stabiliscano l'iscrizione di detto personale alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, facente parte degli Istituti di previdenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai consorzi regionali fra gli Istituti autonomi ed i consorzi per le case popolari, istituiti a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, nonché all'associazione nazionale fra gli Istituti autonomi ed i consorzi per le case popolari, è data facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, facente parte degli Istituti di previdenza, con le modalità di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.